



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 8 DEL 7- 8 gennaio 2016

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla Martina 2000 Società Coop. Sociale a.r.l. tipo “A” – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale – S.A.D. – piano sociale di zona, ambito Martina Franca/Crispiano. Importo a base di gara euro: 566.499,84. S.A.: Comune di Martina Franca (TA).

PREC 97/15/S

Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di valutazione dell’offerta.

Quando per l’aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell’offerta è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo e i contenuti qualitativi. È rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione aggiudicatrice la valutazione e l’attribuzione del relativo punteggio all’offerta presentata dai concorrenti.

Art. 83 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 20641 del 24.2.2015 presentata dalla Martina 2000 Società Coop. Sociale a.r.l. tipo “A” relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale – S.A.D. – piano sociale di zona, ambito Martina Franca/Crispiano, indetta dal Comune di Martina Franca (TA);

VISTA in particolare, la criticità sollevata da parte istante circa la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dal concorrente Consorzio Privatassistenza, in ordine alla presenza di sedi operative nell’ambito territoriale di riferimento e relativa visura camerale, dalla quale non risultano attivate le sedi operative indicate;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 22.4.2015;

VISTA la comunicazione inoltrata dalla stazione appaltante con la quale rappresenta l’avvenuta aggiudicazione definitiva alla data del 17.3.2015 in favore del Consorzio Privatassistenza;

VISTE le considerazioni svolte dal controinteressato Consorzio Privatassistenza con le quali evidenzia che il disciplinare di gara, con riferimento alle caratteristiche e qualità del servizio (CSA pag. 18) ha richiesto ai concorrenti di dichiarare, tra l’altro, la dotazione strumentale per l’esecuzione del servizio di cui l’impresa dispone. Altresì, evidenzia che la presenza delle suddette sedi operative è valutata dalla stazione appaltante, quale sub-criterio (punti 5), nell’ambito del criterio di “Qualità organizzativa dell’impresa” – max punti 30/70. Precisa, inoltre che, sulla scorta di siffatte prescrizioni, il Consorzio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ha formulato la propria offerta ivi includendo la dichiarazione di disponibilità, in caso di aggiudicazione, delle due sedi operative, più precisamente in Martina Franca e a Crispiano, non essendo richiesto che le stesse risultassero dalla relativa certificazione camerale;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

TENUTO CONTO preliminarmente che, in generale, in tema di bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale, l'Autorità si è espressa con Comunicato del Presidente del 20 ottobre 2010, precisando che "I bandi di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazioni a gare pubbliche e dell'esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio;

CONSIDERATO quanto sul punto affermato dall'Autorità che: *"I criteri di valutazione dell'offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito"* (cfr. parere n. 116 del 22.10.2009, n. 251 del 10.12.2008, n. 102 del 21.5.2014);

CONSIDERATO inoltre quanto precisato dall'Autorità in ordine all'eventuale condizione di esecuzione richiesta dalla stazione appaltante che chieda al concorrente ammesso la disponibilità di una sede operativa stabilmente funzionante nel territorio del comune o della provincia di riferimento, o l'impegno a costituirla entro un certo termine, ritenendo che tale disposizione non ponga alcun sbarramento alla partecipazione alla gara e possa ragionevolmente ritenersi utile per l'amministrazione procedente e pertanto legittima (cfr. parere n. 102 del 21.5.2014);

RILEVATO che nel caso di specie, il Comune di Martina Franca non ha richiesto quale requisito di partecipazione per le imprese concorrenti l'esistenza delle due sedi operative, ma individua la presenza delle stesse tra gli elementi da considerare eventualmente in sede di valutazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio riferibile alla qualità organizzativa dell'impresa;

RILEVATO che, anche se in disparte ogni considerazione circa la rispondenza o meno dell'individuato criterio selettivo ad una particolare esigenza sociale, economica, funzionale quali ragioni per derogare ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, occorre comunque valutare in concreto la sussistenza per l'odierno aggiudicatario consorzio della presenza delle due sedi operative al momento della valutazione della propria offerta;

PRESO ATTO che dai documenti versati in atti risulta che il Consorzio Privitassistenza abbia prodotto in sede di offerta due dichiarazioni di impegno rese dalla Misericordia di Crispiano – Servizio Ambulanza (del 4.4.2014) e dello Studio Aziendale Palazzo di Martina Franca (del 2.4.2014) circa la disponibilità dei rispettivi locali quali sedi di appoggio per le attività progettuali in caso di approvazione del progetto presentato dal suddetto Consorzio alla procedura *de qua*;

CONSIDERATO che le suddette dichiarazioni risultano quindi acquisite in data antecedente il termine di presentazione delle offerte fissato all'11.4.2014 come peraltro evidenziato dal Consorzio stesso nella



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

propria memoria e confermato anche dalla stazione appaltante nella nota del 28.1.2015 di comunicazione dell'esito del procedimento finalizzato all'eventuale annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta, procedimento concluso con la conferma dell'aggiudicazione in favore del Consorzio Privatassistenza;

RILEVATO che la commissione di gara risulta aver valutato le offerte tecniche dei concorrenti secondo quanto previsto nella *lex specialis* così come definita dalla stazione appaltante e che quest'ultima abbia ritenuto, in esito al procedimento di verifica in autotutela che l'offerta presentata dal Consorzio Privatassistenza fosse conforme alle prescrizioni ivi contenute,

Il Consiglio

ritiene che, nei limiti di cui in motivazione, quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell'offerta è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell'appalto e, dunque, all'importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo e i contenuti qualitativi. È rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione aggiudicatrice la valutazione e l'attribuzione del relativo punteggio all'offerta presentata dai concorrenti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 gennaio 2016

Il segretario Maria Esposito